



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Deposito in Data 10.07.2016

DIRIGENTE
[Signature]

Progetto di Legge

Legge sul diritto allo studio

Art.1

(Finalità e interventi)

1. Con la presente Legge vengono disciplinati gli interventi per il diritto allo studio al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che si frappongono al pieno godimento di tale diritto e rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato assicura i seguenti interventi economici:
 - a) agevolazioni per il trasporto;
 - b) assegno di studio;
 - c) assegno di studio integrativo;
 - d) assegno di merito;
 - e) contributo libri;
 - f) borse di studio;
 - g) prestito sulla fiducia.
3. La Repubblica promuove inoltre la formazione extrascolastica degli studenti nonché le iniziative di alternanza scuola lavoro organizzate dalle scuole.
4. Le provvidenze economiche erogate in virtù della presente legge, ai fini fiscali, sono esenti da ogni tipo di imposizione e non concorrono a formare il reddito imponibile dei beneficiari.

Art. 2

(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti agli studenti:
 - a) le cui famiglie sono anagraficamente ed effettivamente residenti nella Repubblica di San Marino oppure in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato alle famiglie per motivi diplomatici;
 - b) che nell'anno solare di iscrizione compiono un'età inferiore a 40 anni;
 - c) che nell'anno solare di iscrizione risultano non occupati oppure occupati in un'attività lavorativa a tempo pieno per meno di sei mesi oppure occupati in una attività annuale parttime con orario inferiore al 50% di quello contrattuale;
 - d) che non ne abbiano già usufruito per corsi e annualità di pari grado e durata.
2. Dà diritto a usufruire degli interventi della presente legge la frequenza di:
 - a) corsi di istruzione secondaria del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (compresa la formazione professionale nell'ambito dell'espletamento dell'obbligo scolastico);
 - b) corsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore successivi al conseguimento della

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301

[Signature]



**SECRETARIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

maturità di durata almeno biennale;

c) corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica parificati;

d) scuole di specializzazione e dottorati di ricerca, successivi al conseguimento della laurea magistrale, di durata almeno biennale.

Tali corsi di studio devono necessariamente prevedere il rilascio di un titolo di studio finale da parte di un istituto accreditato e riconosciuto dal paese in cui l'istituto ha sede.

3. In tutti i casi il Centro informazioni nazionale per il riconoscimento dei titoli di studio emana pareri vincolanti circa la conformità dei corsi di studio ai requisiti della presente legge.

Art. 3

(Requisiti economici)

1. Gli interventi di cui all'Art 1, comma 2, lettere a), d), e) sono rivolti a tutti gli studenti di cui all'art. 2.

2. Gli interventi di cui all'Art 1, comma 2, lettere b), c), f), g) sono modulati in base al reddito effettivo e al patrimonio del nucleo familiare dello studente.

3. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato competente, è autorizzato ad adottare Decreto Delegato, da emanarsi entro due mesi dalla approvazione della legge, diretto a fissare redditi e patrimoni da considerare e limiti degli interventi.

4. Ulteriore Decreto Delegato potrà essere adottato successivamente all'introduzione nella legislazione dell'indicatore dello stato economico delle famiglie previsto dall'art. 49, comma 3, della Legge 150/2012.

Art. 4

(Agevolazioni per il trasporto)

1. Tutti gli studenti hanno accesso gratuito ai mezzi di trasporto pubblici dell'Azienda Autonoma di Stato preposta all'interno della Repubblica.

2. Lo Stato assicura una rete idonea di trasporto per garantire la frequenza dei corsi di cui all'articolo 2 in sedi raggiungibili quotidianamente mediante:

- un sistema di trasporti interno coordinato con il trasporto pubblico locale del circondario;
- la stipula di contratti e convenzioni con gestori autorizzati.

3. Qualora venga richiesto agli studenti l'acquisto di un abbonamento, con vettori di trasporto pubblico oppure con altri vettori autorizzati al trasporto collettivo, lo Stato provvede all'anticipo oppure al rimborso dei costi degli abbonamenti di una quota non superiore all'85% dei corrispondenti abbonamenti annuali dei vettori di trasporto pubblico e comunque non superiore alla somma prevista per l'assegno di studio di cui all'art. 5.

Art. 5

(Assegno di studio)

1. L'assegno di studio è attribuito agli studenti che frequentano i corsi di cui all'art. 2 comma 2 lettere a) e b), in sedi fuori del territorio della Repubblica non raggiungibili quotidianamente, e lettera c).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47899 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

2. Per poter conseguire l'assegno di studio è necessario attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) regolare iscrizione e ammissione nell'anno scolastico/accademico corrente, sia per il primo anno sia per gli anni successivi.
- b) per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), aver concluso positivamente l'anno scolastico o formativo precedente;
- b) per il primo anno dei corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'acquisizione di almeno metà dei crediti previsti dal piano di studi entro ottobre dell'anno solare successivo;
- d) per gli anni successivi al primo dei corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi per gli anni precedenti, entro aprile dell'anno solare successivo;

3 L'ammontare dell'assegno di studio è di 1.200,00 euro.

4. Nei casi in cui il reddito familiare pro capite risulti superiore ai limiti fissati tramite apposito Decreto Delegato di cui all'art. 3, l'assegno di studio non viene attribuito.

5. La procedura di pagamento dell'assegno di studio viene avviata con la presentazione del certificato degli esami sostenuti, che può avvenire in qualsiasi momento dell'anno ma comunque entro e non oltre 1 mese dopo i termini previsti al comma 2.

6. Ai soggetti che non raggiungono i requisiti previsti in un determinato anno, accademico è garantita la possibilità di usufruire comunque dei benefici previsti nel caso in cui detti requisiti vengano recuperati nell'anno immediatamente successivo.

Art. 6

(Assegno di studio integrativo)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli studenti che frequentano i corsi di cui all'art. 2 comma 2 lettera c), lo Stato interviene attraverso l'attribuzione di un assegno di studio integrativo verso allievi meritevoli e in disagiate condizioni economiche.

2. Per poter conseguire l'assegno di studio valgono i requisiti previsti dall'art. 5, comma 2.

3. L'ammontare dell'assegno di studio integrativo viene determinato come segue:

Scaglione e ammontare dell'assegno integrativo:

1° 5.000,00 euro

2° 4.000,00 euro

3° 3.000,00 euro

4° 2.000,00 euro

5° 1.000,00 euro

4. I limiti di reddito familiare pro-capite degli scaglioni, che devono necessariamente considerare anche la condizione patrimoniale della famiglia, e la documentazione aggiuntiva da presentare vengono fissati tramite apposito Decreto Delegato di cui all'art. 3.

Art. 7

(Assegno di merito)

1. Agli studenti dei corsi di cui all'art. 2 comma 2, lettera a) è attribuito un assegno di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

merito di importo pari a 250,00 euro se le valutazioni di fine anno scolastico rispondono ai seguenti requisiti:

- a) anni scolastici non concludentesi con esame: media dei voti di tutte le materie curriculari previste dagli ordinamenti didattici di ciascuna scuola, per le quali sia stata espressa una valutazione numerica in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, ad esclusione di Religione uguale o superiore a 8,5/10 con tutti i voti superiori a 6/10.
- b) anno scolastico concludentesi con esame di licenza o qualifica: votazione finale complessiva dell'esame, riproporzionata in decimi, uguale o superiore a 8,5/10.

2. Agli studenti dei corsi di cui all'art. 2 comma 2, lettera c) è attribuito un assegno di merito se le valutazioni conclusive rispondono ai seguenti requisiti:

- a) votazione da 107/110 a 110/110: 1500,00 euro.
- b) votazione 110/110 con lode: 2000,00 euro

Tali importi sono raddoppiati per le lauree magistrali a ciclo unico.

Art. 8

(Contributo libri)

1. Agli studenti dei corsi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), ai quali è richiesto l'acquisto di libri di testo, viene corrisposto un contributo libri pari a:

a) euro 250,00 per gli studenti del primo e terzo anno dei corsi di cui all'articolo 2 comma 2 lettere a) e b);

b) euro 170,00 per gli studenti del secondo, quarto e quinto anno dei corsi di cui all'articolo 2 comma 2 lettere a) e b);

c) euro 310,00 per i corsi di cui all'articolo 2 comma 2 lettere c). Per gli anni successivi al primo tale contributo viene corrisposto qualora lo studente abbia conseguito entro ottobre almeno la metà dei crediti previsti per l'anno precedente.

2. Nel caso in cui lo studente iscritto ai corsi di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) si trovi a ripetere il medesimo anno, il contributo libri viene corrisposto, per una sola volta nel corso del medesimo ciclo scolastico, nella misura del 50%.

Art. 9

(Borse di studio)

1. Ogni anno possono essere attribuite un numero massimo di 12 borse di studio agli studenti dei corsi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).

2. Lo studente deve dimostrare l'effettiva frequenza dei corsi e non deve percepire altri contributi o retribuzioni erogati da enti pubblici o da privati della Repubblica di San Marino o di altri Paesi, in virtù della frequenza del medesimo corso.

3. Nel caso in cui i richiedenti aventi diritto superino il numero massimo fissato al comma 1, l'ufficio provvederà alla selezione in base ad un regolamento predisposto dalla Consulta Pubblica Istruzione.

2. L'ammontare della borsa di studio è di 6200,00 euro per ogni anno accademico.

3. Nel caso in cui il reddito familiare pro capite risulti superiore ai limiti fissati tramite apposito decreto delegato di cui all'art. 3, la borsa di studio non viene attribuita.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885505
F +378 (0549) 882301



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

4. Nel caso in cui le somme percepite in virtù della frequenza al corso risultino inferiori a borsa di studio di cui al comma 2 allo studente viene attribuita una somma a conguaglio.
5. Il Congresso di Stato, sentito il parere della Consulta Pubblica Istruzione, può autorizzare l'aumento della borsa di studio fino al 100% dell'importo per la frequenza di corsi in Paesi stranieri diversi dall'Italia, sulla base di maggiori oneri sostenuti e debitamente comprovati.
6. Il Congresso di Stato, sentito il parere della Consulta Pubblica Istruzione, in base a particolari opportunità e/o ad accordi stipulati con Istituti ed Enti di ricerca, ha la facoltà di istituire borse di studio speciali, determinarne l'ammontare, stabilire i requisiti di ammissione e indicare le sedi presso cui dovranno essere usufruite.

Art. 10

(Prestito sulla fiducia)

1. Lo studente maggiorenne iscritto ad un corso di cui all'articolo 2 e con un reddito familiare annuo pro-capite non superiore ai limiti definiti può richiedere un prestito sulla fiducia garantito dallo Stato.
2. Il prestito sulla fiducia riguarda l'intero corso di studi e viene erogato in rate annuali non superiori a euro 5.000 per ciascuna annualità del corso prescelto.
3. Il Congresso di Stato stipula con istituti di credito apposite convenzioni che prevedano a carico della Pubblica Amministrazione l'onere del 50% degli interessi dovuti.
4. Le cambiali rilasciate a garanzia delle operazioni bancarie di cui al comma che precede sono assoggettate alla imposta di bollo dello 0,10 per mille.
5. La restituzione del prestito avviene in un numero di annualità pari a quello in cui è stato erogato ed inizia a partire dal terzo anno successivo al termine previsto del corso di studi oppure all'anno successivo a quello di interruzione degli studi.

Art. 11

(Programmi di scambio internazionali)

1. Lo studente dei corsi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) e d) che partecipa a programmi di scambio con università in paesi esteri diversi dall'Italia, purché indirizzato dal proprio Ateneo, ha diritto ad un contributo aggiuntivo di 150,00 euro per ogni mese di partecipazione al programma, fino ad un massimo di 6 mesi.
2. La domanda, corredata dalla documentazione necessaria, può essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio in ogni momento dell'anno.

Art. 12

(Modalità di accesso ai benefici della presente legge)

1. Gli studenti che intendono ottenere i benefici previsti dalla presente Legge, devono presentare specifica domanda al Dipartimento Istruzione - Sezione Diritto allo Studio, corredata dalla documentazione prevista.
2. L'ufficio accoglie le domande dal 15 settembre al 15 dicembre.
3. Se il 15 dicembre è giorno di chiusura dell'ufficio, il termine è prorogato al giorno di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

apertura dell'ufficio immediatamente successivo, in applicazione della legge n. 59 del 30 aprile 2002 articolo n.6.

4. Le domande presentate oltre tale termine, e comunque non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo, sono accolte ma i contributi saranno erogati in forma ridotta del 50%.

5. Accolta la domanda, l'ufficio rilascia regolare ricevuta.

6. È obbligo dello studente accertarsi della completezza della domanda e provvedere alla consegna della documentazione aggiuntiva nei termini previsti dalla presente legge.

7. Verso le decisioni dell'ufficio è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni e ricorso al Tribunale amministrativo secondo i termini di Legge.

Art. 13

(Formazione extrascolastica)

1. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura promuove la formazione extrascolastica rivolta a studenti dei corsi di cui all'art 2 comma 2 ed eventualmente allargata anche a tutti gli studenti.

2. La promozione può avvenire mediante la diretta organizzazione di corsi formativi o il coordinamento di iniziative private.

3. I fondi necessari all'applicazione del presente articolo sono destinati annualmente dall'apposito capitolo di bilancio "Oneri per il diritto allo studio".

Art. 14

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, gli istituti o enti che gestiscono i corsi di cui all'articolo 2 promuovono tirocini formativi e di orientamento mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti, pubblici e privati, disposti ad accogliere i tirocinanti.

2. Il tirocinio viene effettuato in periodi compatibili con il corso di studio frequentato e non può comunque avere una durata superiore a 180 ore annuali.

3. Il promotore predispone il progetto formativo da allegare alla convenzione e garantisce la presenza di un tutore didattico-organizzativo delle attività e assicura la copertura assicurativa

Versione 5 5 28/06/2016

del tirocinante.

4. Il soggetto convenzionato che ospita il tirocinante indica il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

5. Il rapporto che si instaura tra tali soggetti ed i tirocinanti non è un rapporto di lavoro.

Art. 15

(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente legge è prevista su appositi capitoli di Bilancio dello Stato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 - San Marino
segreteria_istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882300



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 16

(Aggiornamento)

1. Con apposito decreto:

- sono aggiornati, in base al variare del costo della vita, gli importi e l'ammontare degli scaglioni di reddito;
- sono determinati l'ammontare degli importi previsti;
- possono essere modificati e/o integrati i requisiti e i criteri per beneficiare degli istituti previsti dalla presente legge.

Art. 17

(Abrogazione di norme)

1. Viene abrogata la Legge 21 gennaio 2004 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 18

(Norme transitorie)

1. L'assegno di merito erogato sulla base dell'art. 7 comma 2 della presente legge viene ridotto del 50% se allo studente sono stati erogati, per un corso di studio di pari grado, uno o più assegni di studio per merito sulla base della normativa precedente.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.